

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA N. 4/2019**PROCEDURA APERTA per l'affidamento dei servizi assicurativi in favore di AGECE****1. PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 17 del 03/05/2019 e delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 15/05/2019 AGECE ha deciso di affidare i servizi assicurativi di seguito riportati:

LOTTO	DESCRIZIONE SERVIZI ASSICURATIVI	CIG
1	Incendio del patrimonio e rischi complementari	7895131435
2	Infortuni cumulativa	7895155802
3	Tutela legale	7895165045
4	RCT /RCO - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	7895177A29
5	Responsabilità patrimoniale	7895194831

L'affidamento dei servizi avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice") e:

- ✓ per il lotto 1 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice;
- ✓ per i lotti 2-3-4-5 con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

Il luogo di svolgimento dei servizi è Verona - codice NUTS ITH31.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Avv. Federica Battesini.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Bando di Gara GUCE
- Disciplinare di Gara
- Capitolato di polizza per ciascun lotto
- Informazioni Generali e relativi allegati
- Tabella sinistri
- Modulistica: Modelli 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, DGUE, Modello offerta tecnica Lotto 1 - Modello offerta economica (lotti da 1 a 5)
- Codice Etico
- Patto di Integrità
- Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet
<https://gareappalti.agec.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

La documentazione di gara è disponibile anche sul portale di ARCA Lombardia:
<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/>
Eventuali integrazioni alla documentazione saranno pubblicate negli stessi siti informatici.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <https://gareappalti.agec.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2. del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese quelle previste dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma Sintel le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante gareappaltiacquisti@pec.agec.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei lotti come riportati al paragrafo 1.

Di seguito si riporta tabella contenente – per ciascun lotto - il valore economico di anni 1 (uno) posto a base di gara e il corrispondente importo per la durata contrattuale di anni 3 (tre).

LOTTO	DESCRIZIONE SERVIZI ASSICURATIVI	CPV	Importo a base di gara per ciascuna annualità assicurativa	Importo a base di gara per l'intero periodo assicurativo
1	Incendio del patrimonio e rischi complementari	66515100-4	120.000,00	360.000,00
2	Infortuni cumulativa	66512100-3	5.000,00	15.000,00
3	Tutela legale	66513100-0	14.870,00	44.610,00
4	RCT /RCO - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	66516400-4	85.000,00	255.000,00
5	Responsabilità patrimoniale	66516500-5	15.000,00	45.000,00
TOTALE COMPLESSIVO A BASE DI GARA				719.610,00

L'importo a base di gara è comprensivo di imposte e/o oneri fiscali.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o per più o per tutti i lotti che possono essere aggiudicati ad uno stesso operatore economico offerente.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 3 (tre) decorrenti dalle ore 24:00 del 30/09/2019 e scadenti alle ore 24:00 del 30/09/2022.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori anni 2 (due) per un importo complessivo di **€ 479.740,00** comprensivo di imposte e/o oneri fiscali e come di seguito dettagliatamente riportato per ciascun lotto di gara.

LOTTO	DESCRIZIONE SERVIZI ASSICURATIVI	RINNOVO anni 2
1	Incendio del patrimonio e rischi complementari	240.000,00
2	Infortuni cumulativa	10.000,00
3	Tutela legale	29.740,00
4	RCT /RCO - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	170.000,00
5	Responsabilità patrimoniale	30.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		479.740,00

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e, comunque per un periodo non superiore a 6 mesi e per un importo non superiore ad **€ 119.935,00** comprensivo di imposte e/o oneri fiscali e come di seguito dettagliatamente riportato per ciascun lotto di gara. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

LOTTO	DESCRIZIONE SERVIZI ASSICURATIVI	PROROGA TECNICA mesi 6
1	Incendio del patrimonio e rischi complementari	60.000,00
2	Infortuni cumulativa	2.500,00
3	Tutela legale	7.435,00
4	RCT /RCO - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	42.500,00
5	Responsabilità patrimoniale	7.500,00
TOTALE COMPLESSIVO		119.935,00

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad **€ 1.319.285,00** comprensivo di imposte e/o oneri fiscali e come di seguito dettagliatamente riportato per ciascun lotto di gara e come di seguito riportato in tabella per ciascun lotto.

LOTTO	DESCRIZIONE SERVIZI ASSICURATIVI	VALORE MASSIMO STIMATO
1	Incendio del patrimonio e rischi complementari	660.000,00
2	Infortuni cumulativa	27.500,00
3	Tutela legale	81.785,00
4	RCT /RCO - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	467.500,00
5	Responsabilità patrimoniale	82.500,00
TOTALE COMPLESSIVO		1.319.285,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

COASSICURAZIONE (precisazioni)

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Possesso dell'**autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private**, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività

assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) Possesso nel triennio 2016/2017/2018 una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 50.000.000,00 ridotto ad Euro 3.000.000,00 per il solo lotto Tutela Legale.
Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 83, comma 5 d.lgs. n. 50/2016.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione di bilanci o estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2016/2017/2018).

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- d) **Esecuzione regolare nell'ultimo triennio (dal 01/05/2016 al 30/04/2019)** di almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.
La comprova del requisito è fornita con elenco dei servizi svolti nell'ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui è presentata offerta con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, COASSICURAZIONI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti i di cui al **punto 7.1 lett. a) e b)** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE;

- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto 7.2 lett. c) deve essere posseduto:

- in caso di coassicurazione - in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo - al 100% da ciascuna delle coassicuratrici;
- in caso di RTI, per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Il raggruppamento dovrà soddisfare in ogni caso i requisiti per intero.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o coassicurazione **il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalla delegataria.**

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'autorizzazione di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da tutte le imprese consorziate.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al **punto 7.2** nonché tecnica e professionale di cui al **punto 7.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto per ciascun lotto per cui si presenta offerta e di importo meglio specificato in tabella, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

LOTTO	DESCRIZIONE SERVIZI ASSICURATIVI	PREZZO BASE APPALTO	IMPORTO GARANZIA 2%
1	Incendio del patrimonio e rischi complementari	360.000,00	7.200,00
2	Infortuni cumulativa	15.000,00	300,00
3	Tutela legale	44.610,00	892,20
4	RCT /RCO - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	255.000,00	5.100,00
5	Responsabilità patrimoniale	45.000,00	900,00

In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente può presentare:

- autonome e distinte garanzie provvisorie una per ciascun lotto cui intende partecipare;
ovvero in alternativa
- un'unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per ciascun lotto cui intende partecipare; in tal caso, nella garanzia provvisoria, in qualsiasi forma costituita, deve necessariamente essere indicata la gara e i singoli lotti cui si riferisce la garanzia.

Nel caso in cui il concorrente abbia fornito garanzia come indicato alla lettera b), la stessa verrà svincolata ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lotti ivi indicati.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AGECE; il valore deve

essere al corso del giorno del deposito. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito.

- b. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con versamento a favore di AGECE presso qualsiasi sportello del Banco BPM specificando **"cauzione provvisoria – CIG _____ - LOTTO n. ____ - Servizi Assicurativi"**. In questo caso deve essere allegata la ricevuta del versamento.
- c. con bonifico a favore di AGECE sulle seguenti coordinate **IBAN IT36L0503411750000000550000** del Banco BPM specificando nella causale la denominazione del concorrente e la dicitura **"cauzione provvisoria – CIG _____ - LOTTO n. ____ - Gara Servizi Assicurativi"**. In tal caso il concorrente deve presentare la ricevuta dell'esito di "buon fine" del bonifico.
- d. Con assegno circolare intestato ad AGECE.
In questo caso l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma Sintel la scansione dell'assegno. L'assegno in originale dovrà pervenire – a pena di esclusione – entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle offerte, presso AGECE – Servizio Posta Documentale – Via E. Noris 1 – 37121 – Verona. L'orario di apertura dello sportello del Servizio Posta Documentale è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:45. L'assegno dovrà essere inserito in una busta chiusa e sigillata mediante un sistema che garantisca la chiusura ermetica e dovrà riportare la seguente dicitura: **"NON APRIRE – GARA N. 4/2019 - Sezione Gare Appalti Acquisti – CIG _____ - LOTTO n. ____ - Gara Servizi Assicurativi"**, con l'indicazione del nominativo, indirizzo, numero di telefono, PEC, numero di fax, codice fiscale della ditta mittente.
- e. Con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o impresa di coassicurazione o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) in caso di coassicurazione, essere presentata e sottoscritta dalla società coassicuratrice delegataria e alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 – Serie Generale;

- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal fideiussore, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa dall'impresa concorrente ovvero da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in coassicurazione, sia in Consorzio).

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 **sottoscritto con firma digitale** dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- **copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento/coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI/coassicurazione, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

12. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

LOTTO	DESCRIZIONE SERVIZI ASSICURATIVI	CIG	CONTRIBUTO ANAC
1	Incendio del patrimonio e rischi complementari	7895131435	70,00
2	Infortuni cumulativa	7895155802	esente
3	Tutela legale	7895165045	esente
4	RCT /RCO - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	7895177A29	35,00
5	Responsabilità patrimoniale	7895194831	esente

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all'indirizzo internet <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/> entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le **ore 13:00 del 05/07/2019** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa [unica per tutti i lotti cui si partecipa];
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica [in caso di presentazione offerta per il lotto 1];
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica [una per ogni lotto per il quale si presenta offerta].

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi da 15 a 17) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni; si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
N.B.: come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip o equivalente.

Il concorrente – **a pena di esclusione** – dovrà portare a compimento il percorso guidato "**Invia Offerta**" entro le **ore 13:00 del 05/07/2019**.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.

Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi

sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente – **a pena di esclusione** - dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente secondo le indicazioni riportate al paragrafo 7.1 FIRMA DIGITALE del documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”, allegato come parte integrante della documentazione di gara.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione all'indirizzo <https://gareappalti.agec.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO BUSTE TELEMATICHE – BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

All'interno del percorso "Invia offerta", disponibile nel "Dettaglio" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore verrà resa preferibilmente secondo il **Modello 1**, nella forma dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000. Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La domanda contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/delegataria; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente e presentata:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o coassicurazione;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia conforme all'originale della procura nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche presente tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato, e lo firma digitalmente.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, redatta preferibilmente secondo il **Modello 4**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria, mediante la presentazione di un unico documento compilato e sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria e dal concorrente;
- 5) dichiarazione sostitutiva redatta preferibilmente secondo il **Modello 2/2**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D) rispondendo a tutte le domande e fornendo le informazioni richieste.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare.

Il possesso dei requisiti richiesti potrà essere dichiarato preferibilmente mediante la presentazione dei modelli presenti tra la documentazione di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- *dal soggetto che partecipa singolarmente;*
- *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, imprese in coassicurazione, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- *nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;*
- *nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.*

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

I soggetti da indicare sono:

- ✓ i direttori tecnici;
- ✓ il titolare per le imprese individuali;
- ✓ i soci per le società in nome collettivo;
- ✓ i soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
- ✓ per gli altri tipi società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione muniti di legale rappresentanza, i membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro

soci (nel caso di società, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% di partecipazione azionaria, indicare entrambi i soci);

- ✓ i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
- ✓ i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Al fine di una esatta individuazione dei soggetti si raccomanda la lettura del Comunicato del Presidente di ANAC del 08/11/2017, scaricabile dal sito www.anticorruzione.it;

- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- 5) dichiara di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
- 6) dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico, il Modello Organizzativo 231 e il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottati da AGECE e pubblicati nel sito aziendale e di essere consapevole che il mancato rispetto potrà comportare la risoluzione contrattuale;
- 7) *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 9) dichiara di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, mediante una apposita dichiarazione¹;

¹ Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso alla documentazione presentata, dovrà precisare con una dichiarazione "motivata e comprovata" le parti dell'offerta che intende mantenere riservate. In essa dovrà fare espresso riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs 30/2005 "Codice della proprietà industriale" con l'esplicazione del loro carattere segreto, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio *know how*, la stima, anche approssimativa, del valore economico delle informazioni segrete. Tuttavia, se il valore economico di tali informazioni è riconducibile all'offerta economica, il concorrente dovrà astenersi dall'indicare, a pena di esclusione. In questo caso è sufficiente dichiarare che le informazioni segrete possiedono un valore economico omettendo l'indicazione dell'ammontare. Pertanto il concorrente che intende negare l'accesso deve allegare idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti sottratte all'accesso, che devono essere indicate precisamente, sono escluse dal diritto di accesso e deve fornire un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. In mancanza di dichiarazione "motivata e comprovata" come sopra indicato, la dichiarazione si intende in ogni caso assertiva.

- 10) di prestare il consenso al trattamento di tutti i dati personali, anche particolari (sensibili), per le finalità specificate nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) riportata nel paragrafo 23 del disciplinare di gara;
- 11) *[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che li ha rilasciati, nonché, in caso di RTI, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente e presentate:

- dal concorrente singolo (**Modello 2/1**)
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/coassicurazione da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 11 (**Modello 2/1**)
- nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti, imprese in coassicurazione, consorzi ordinari costituiti, consorzi cooperativi, consorzi artigiani, consorzi stabili:
 - da mandataria/delegataria/consorzio, con riferimento ai nn. da 1 a 11 (**Modello 2/1**)
 - da ciascuna delle mandanti/deleganti/consorziate esecutrici (**Modello 2/2**), con riferimento a n. 1(integrazioni al DGUE), n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3), n. 5 (patto di integrità), n. 6 (Codice Etico), n. 7 (operatori non residenti), n. 10 (privacy) e, ove pertinente, n. 11 (concordato preventivo).

La rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b), c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative (Modello 2/2) sono, inoltre, presentate e sottoscritte digitalmente da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1(integrazioni al DGUE), n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3), n. 5 (patto di integrità), n. 6 (Codice Etico), n. 7 (operatori non residenti), n. 10 (privacy) e, ove pertinente, n. 11 (concordato preventivo).

Le dichiarazioni integrative sono rese, preferibilmente presentando i Modelli 2/1 e 2/2, dai soggetti sopra indicati.

In alternativa potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- A. **Dichiarazione sostitutiva**, redatta ai sensi del DPR 445/2000, conformemente all'allegato **Modello 3**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal procuratore, con la quale il concorrente dichiara:

- 1) di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- 2) di essere in possesso dell'**autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private**, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii;
- 3) di avere registrato - nel triennio 2016/2017/2018 - una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 50.000.000,00 ridotto a € 3.000.000,00 per il solo lotto Tutela Legale;
- 4) di aver regolarmente eseguito **nell'ultimo triennio (dal 01/05/2016 al 30/04/2019)** almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. *[Il concorrente dovrà indicare i committenti, la tipologia dei servizi, gli importi, i periodi].*

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'allegato Modello 3, deve essere resa:

- ✓ *dal soggetto che partecipa singolarmente;*
- ✓ *nel caso di raggruppamenti temporanei, imprese in coassicurazione, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;*
- ✓ *nel caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.*

B. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Il PASSOE deve essere firmato dal concorrente e nel caso di concorrenti plurimi dalla mandataria/capofila/delegataria e da tutte le mandanti/associate/consorziate/deleganti nonché da eventuali ausiliarie.

C. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

D. *(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)* copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

E. ricevute di pagamento del contributo a favore dell'ANAC in caso di partecipazione al Lotto 1 e/o al Lotto 4;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente dai soggetti indicati per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o coassicurazioni o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa preferibilmente secondo il **Modello 5** attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/delegataria;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o coassicurazioni o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/delegataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/deleganti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, il riparto assicurativo, ovvero la percentuale di servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE - BUSTA "OFFERTA TECNICA"

Nel solo caso di presentazione dell'offerta per il Lotto 1, al secondo step del percorso guidato "*Invia offerta tecnica multilotto*" l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta tecnica" – **a pena di esclusione** – il "**Modello offerta tecnica – Lotto 1**" compilato in ogni sua parte dal concorrente e sottoscritto digitalmente – **a pena di esclusione** - dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dai soggetti indicati per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

17. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE - BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

17.1 Al terzo step del percorso guidato “*Invia offerta economica multilotto*” l'operatore economico deve, **a pena di esclusione**, formulare la propria offerta economica, una per ciascun lotto cui partecipa, come segue.

- 1) Inserire nella busta economica telematica, **a pena di esclusione** il “**Modello offerta economica**” del lotto cui si partecipa compilato in ogni sua parte dal concorrente, nel quale dovranno essere indicati i seguenti valori:
 - a) Il premio annuale lordo offerto in cifre e in lettere; sono ammessi solo due decimali e, pertanto, i decimali indicati in eccesso saranno troncati.
 - b) la stima dei propri costi della manodopera calcolati per tutta la durata dell'appalto ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
 - c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - d) le ulteriori scomposizioni del premio offerto, che andranno a completare la scheda di polizza.Il Modello deve essere firmato digitalmente **a pena di esclusione** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
I tre valori indicati alle lettere a), b), c) sono richiesti **a pena di esclusione**. Non sono ammessi valori pari a zero per i costi della manodopera (lett. b) e per i costi della sicurezza aziendale (lett. c).
Non sono ammesse offerte in aumento.

- 2) Inserire sulla piattaforma Sintel nel campo “Offerta economica”:
 - Il premio annuale lordo offerto.
Nel caso di differenza tra il valore indicato nel “Modello offerta economica” di cui al precedente punto 1) e quello indicato nel campo “Offerta economica” sulla piattaforma Sintel prevale il valore indicato nel “Modello offerta economica”;
 - Inserire un valore pari a 0,00 (zero) nel campo “di cui costi della sicurezza afferente l'attività svolta dall'operatore economico”;
 - Inserire un valore pari a 0,00 (zero) nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”.

Si informa che esclusivamente per motivi tecnici legati al funzionamento della piattaforma Sintel:

- ***Il concorrente indicherà nel campo “offerta economica” il premio annuale lordo offerto***
- ***il concorrente dovrà inserire un valore pari a 0,00 (zero) sia nel campo “di cui costi della sicurezza afferente l'attività svolta dall'operatore economico” che nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”;***
- ***non viene attivato il campo relativo ai costi della manodopera.***

La stazione appaltante terrà conto, in ogni caso, dei valori indicati dal concorrente nel “Modello offerta economica”, che costituiranno i valori contrattuali.

17.2 Step 4 – riepilogo dell'offerta.

Al **quarto step** del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d'offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

E' quindi necessario effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Il Documento d'offerta è sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

In ogni caso, per le considerazioni espresse al paragrafo precedente, tra il "Modello offerta economica" e il "Documento d'offerta" prevale il "Modello offerta economica".

17.3 Step 5 - invio offerta

Al **quinto step** del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. E' possibile ad esempio aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "Documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (buste amministrativa ed economica), entro il termine di scadenza perentorio di cui al paragrafo 13.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata:

- ✓ **per il lotto 1** mediante il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, misurato su elementi oggettivi, al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo; la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

- ✓ **per i lotti 2-3-4-5** mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice, trattandosi di servizi le cui condizioni sono standardizzate e definite dal mercato, al concorrente che avrà offerto il premio annuale più basso.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – LOTTO 1 INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE – LOTTO 1 INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI	PUNTI T MAX
1	Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.4 Onorari periti e consulenti - Sezione 5 Capitolato di Polizza	7
2	Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.8 Terrorismo- Sezione 5 Capitolato di Polizza	7
3	Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.10 Grandine- Sezione 5 Capitolato di Polizza	7
4	Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.12 Acqua piovana- Sezione 5 Capitolato di Polizza	7
5	Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.13 Intasamento gronde e pluviali- Sezione 5 Capitolato di Polizza	7
6	Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.16 Terremoto- Sezione 5 Capitolato di Polizza	7
7	Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.17a Inondazione - Alluvione- Sezione 5 Capitolato di Polizza	7
8	Franchigie e scoperti per sinistro - art. 4.17a Inondazione - Alluvione- Sezione 5 Capitolato di Polizza	7
9	Franchigie e scoperti per sinistro - art. 4.17b Allagamenti- Sezione 5 Capitolato di Polizza	7
10	Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.20 Merci in refrigerazione- Sezione 5 Capitolato di Polizza	7
TOTALE COMPLESSIVO		70

L'offerta tecnica deve essere presentata con le modalità di seguito descritte per ciascun criterio di valutazione.

CRITERIO 1 – Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.4 Onorari periti e consulenti

Il concorrente dovrà specificare il limite di indennizzo migliorativo offerto rispetto al limite posto a base di gara e pari a € 50.000 e come riportato nella seguente tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
1.1	Opzione base € 50.000,00	0
1.2	Opzione € 75.000,00	5
1.3	Opzione € 100.000,00	7

**CRITERIO 2 – Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.8
Terrorismo**

Il concorrente dovrà specificare il limite di indennizzo migliorativo offerto rispetto al limite posto a base di gara e pari a € 3.000.000,00 e come riportato nella seguente tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
2.1	Opzione base € 3.000.000,00	0
2.2	Opzione € 10.000.000,00	5
2.3	Opzione € 15.000.000,00	7

**CRITERIO 3 – Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.10
Grandine**

Il concorrente dovrà specificare il limite di indennizzo migliorativo offerto rispetto al limite posto a base di gara e pari a € 50.000,00 e come riportato nella seguente tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
3.1	Opzione base € 50.000,00	0
3.2	Opzione € 100.000,00	5
3.3	Opzione € 150.000,00	7

**CRITERIO 4 – Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.12
Acqua Piovana**

Il concorrente dovrà specificare il limite di indennizzo migliorativo offerto rispetto al limite posto a base di gara e pari a € 50.000,00 e come riportato nella seguente tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
4.1	Opzione base € 50.000,00	0
4.2	Opzione € 75.000,00	5
4.3	Opzione € 100.000,00	7

**CRITERIO 5 – Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.13
Intasamento gronde e pluviali**

Il concorrente dovrà specificare il limite di indennizzo migliorativo offerto rispetto al limite posto a base di gara e pari a € 50.000,00 e come riportato nella seguente tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
5.1	Opzione base € 50.000,00	0
5.2	Opzione € 75.000,00	5
5.3	Opzione € 100.000,00	7

CRITERIO 6 – Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.16 Terremoto

Il concorrente dovrà specificare il limite di indennizzo migliorativo offerto rispetto al limite posto a base di gara (30% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per tutti i beni assicurati) e come riportato nella seguente tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
6.1	Opzione base 30% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per tutti i beni assicurati	0
6.2	Opzione 40% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 7.500.000,00 per sinistro e per tutti i beni assicurati	5
6.3	Opzione 50% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro e per tutti i beni assicurati	7

CRITERIO 7 – Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.17a Inondazione - Alluvione

Il concorrente dovrà specificare il limite di indennizzo migliorativo offerto rispetto al limite posto a base di gara (30% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per tutti i beni assicurati) e come riportato nella seguente tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
7.1	Opzione 30% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per tutti i beni assicurati	0
7.2	Opzione 40% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 7.500.000,00 per sinistro e per tutti i beni assicurati	5
7.3	Opzione 50% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro e per tutti i beni assicurati	7

CRITERIO 8 – Franchigie per sinistro - art. 4.17a Inondazione Alluvione

Il concorrente dovrà specificare i valori migliorativi offerti rispetto alla base di gara (minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare) e come riportato nella seguente tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
8.1	Opzione base minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare	0
8.2	Opzione minimo € 7.500,00 per ogni unità immobiliare	5
8.3	Opzione minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare	7

CRITERIO 9 – Franchigie per sinistro - art. 4.17b Allagamenti

Il concorrente dovrà specificare i valori migliorativi offerti rispetto alla base di gara (minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare) e come riportato nella seguente tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
9.1	Opzione base minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare	0
9.2	Opzione minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare	5
9.3	Opzione minimo € 3.000,00 per ogni unità immobiliare	7

**CRITERIO 10 – Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo - art. 4.20
Merci in refrigerazione**

Il concorrente dovrà specificare il limite di indennizzo migliorativo offerto rispetto al limite posto a base di gara e pari a € 20.000,00 e come riportato nella seguente tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
10.1	Opzione base € 20.000,00	0
10.2	Opzione € 50.000,00	5
10.3	Opzione € 75.000,00	7

**18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL'OFFERTA TECNICA – LOTTO 1 INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI
COMPLEMENTARI**

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Ove non indicata l'offerta per un dato elemento di valutazione, lo stesso sarà considerato come "criterio non offerto" e verrà attribuito punteggio pari a zero.

Il calcolo per la valutazione del merito tecnico sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C = \Sigma [1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10]$$

dove:

C = punteggio complessivo offerta tecnica

Σ = sommatoria

1 = punteggio criterio 1

2 = punteggio criterio 2

3 = punteggio criterio 3

4 = punteggio criterio 4

5 = punteggio criterio 5

6 = punteggio criterio 6

7 = punteggio criterio 7

8 = punteggio criterio 8

9 = punteggio criterio 9

10 = punteggio criterio 10

Si precisa che non sarà effettuata alcuna riparametrazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato rispetto al punteggio massimo conseguibile dall'offerta tecnica (70 punti).

**18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL'OFFERTA ECONOMICA – LOTTI 1 – 2 - 3 – 4 - 5**

Quanto all'offerta economica del Lotto 1, all'offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale (comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati punti 30

(cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$PE = PE_{max} * P_{min} / P_i$$

dove:

PE_i = punteggio economico del concorrente i -esimo

PE_{max} = punteggio economico massimo previsto = 30

P_{min} = premio più basso offerto

P_i = premio offerto del concorrente i -esimo

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

Quanto all'offerta economica dei lotti 2-3-4-5, verrà stilata la graduatoria secondo il criterio del minor prezzo.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI – LOTTO 1 INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI

Il punteggio complessivo dell'offerta per il Lotto 1 è dato dalla somma dei punti ottenuti dal concorrente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, secondo i criteri sopra indicati.

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi in considerazione i valori espressi in lettere, salvo il caso in cui gli elementi del caso concreto consentano in modo univoco di riconoscere l'errore materiale o di scritturazione in cui sia incorso l'offerente e di emendarlo, dando prevalenza al valore effettivo dell'offerta.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo **presso Sala Sansebastiani di Agec – Via E. Noris 1 – Verona - il giorno 11/07/2019 alle ore 10:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari, che saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 2.3, almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 2.3, almeno due giorni prima della data fissata.

19.1 APERTURA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, nella prima seduta pubblica, procederà:

- a verificare la tempestiva presentazione delle offerte telematiche inviate dai concorrenti;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal presente disciplinare di gara;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- a verificare il contenuto della busta telematica contenente l'offerta tecnica del lotto 1 dei concorrenti ammessi al solo fine di constatarne la presenza di tutti gli elementi oggetto di valutazione e la regolarità formale, senza alcun esame di merito o altra valutazione della stessa;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEGGIO DI GARA

Per la presente procedura di gara non viene nominata la Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice.

Relativamente al Lotto 1 e all'offerta tecnica, la stessa risulta infatti composta da elementi esclusivamente "quantitativi", che non richiedono valutazioni specialistiche di merito comportando così una mera attività di applicazione tabellare di un punteggio predefinito in base alle dichiarazioni dei concorrenti.

Pertanto, tali attività saranno svolte dal medesimo soggetto deputato all'espletamento della gara (Seggio di Gara) al paragrafo 19.1.

19.3 APERTURA DELLA BUSTA TECNICA DEL LOTTO 1 E DELLA BUSTA ECONOMICA PER I LOTTI 1-2-3-4-5

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà in seduta pubblica all'esame delle offerte tecniche del Lotto 1, all'assegnazione dei relativi punteggi e a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica del Lotto 1 e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18. Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Per il Lotto 1, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica - art. 77 RD 827/1924.

Il soggetto deputato, procederà quindi con l'apertura della busta contenente l'offerta economica degli altri lotti e, per ciascuno, al calcolo e all'attribuzione del punteggio economico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo per il prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica – art. 77 RD 827/1924.

Relativamente ai lotti 2-3-4-5, si applica quanto previsto dai commi 2-2bis-2ter dell'art. 97 del Codice ove ricorrano i presupposti di cui al comma 3-bis del medesimo articolo. In tal caso, prima dell'apertura della busta economica, si procederà al sorteggio del metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e chiude la seduta pubblica dando comunicazione alla Stazione Appaltante e al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Seggio di Gara provvede a comunicare, tempestivamente alla Stazione Appaltante e al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76 - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le esclusioni verranno comunicate ai sensi dell'art. 76 del Codice.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice per il Lotto 1, all'art. 97, comma 2-2bis-2ter-3-bis del Codice per i lotti 2-3-4-5 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di tecnici della Stazione Appaltante, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il soggetto deputato all'espletamento della gara, dopo aver formulato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiude le operazioni di gara e trasmette alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In ogni caso, per ciascun lotto, la Compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitoli tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'esecuzione d'urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio assicurativo posto a presidio e tutela dei beni e del patrimonio pubblico - è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolo di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, suddiviso in base al valore del lotto, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/279 (RGPD) si informa che:

- ✓ titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in Via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagece@agece.it - tel. + 39 045 8051311;
- ✓ i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: privacy@metisnet.it, tel. + 390458069235 - PEC: metisdpo@pec.it - recapito postale: Metis Solutions Srl - Viale del Commercio 47, IT - 37135 - Verona;
- ✓ le categorie dei dati trattati sono quelle strettamente previste dalla normativa in materia di contratti pubblici;
- ✓ i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e in conformità alle disposizioni normative: la mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta o successivamente ad essa potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
- ✓ i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Legale Appalti, dall'Area Marketing e Controllo di Gestione e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;

- ✓ il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge. Tutti i dati saranno conservati in conformità al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico adottato da Agec ex artt. 3 e 5 DPCM 3 dicembre 2013 e presente sul proprio sito web per la consultazione;
- ✓ gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai contatti di cui sopra;
- ✓ qualora il trattamento sia basato unicamente sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
- ✓ gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo nazionale (art. 57 RGPD);
- ✓ Responsabile del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto e per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Legale Appalti di AGECE.

IL DIRIGENTE AREA LEGALE E APPALTI

Avv. Federica Battesini

documento informatico sottoscritto digitalmente